

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 047/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 025/CSA– RIUNIONE DEL 14 OTTOBRE 2015

COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Avv. Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. GAMA SARA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AGSM VERONA CF/A.C.F. BRESCIA FEMMINILE DEL 26.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 21 del 1.10.2015)

Visto il preannuncio di reclamo fatto in data 2.10.2015 dalla calciatrice Gama Sara avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio femminile, pubblicata sul Com. Uff. n. 21 in data 1.10.2015, in relazione alla sanzione dell'ammonizione con diffida subita dalla predetta per i fatti svoltisi in occasione della gara di Campionato Super Coppa Femminile Agsm Verona Cf/Brescia Femminile del 26.9.2015;

Vista la lettera del 5.10.2015 con la quale la Gama ha espresso la sua carenza di interesse a coltivare il ricorso, avendo rilevato che la suddetta decisione (n. 21 del 2015) è stata successivamente annullata dal medesimo Giudice Sportivo, con decisione n. 24 del 5.10.2015;

Ritenuto che siffatta rinuncia è derivata dalla circostanza sopravvenuta, consistita nel citato annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell'Organo decidente, con soddisfazione della posizione della calciatrice;

Ritenuta conseguentemente non dovuta la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla calciatrice Gama Sara, per conseguimento dello scopo, dichiara non dovuta la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.S.D. DUE TORRI, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ANTONIO VENUTO SEGUITO GARA DUE TORRI/ROCCELLA DEL 04.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

Il reclamo, proposto in vi d'urgenza dalla A.S.D. Due Torri contro il provvedimento con cui il Giudice Sportivo presso la L.N.D. ha disposto, in data 7.10.2015, la squalifica per 2 giornate dell'allenatore Antonio Venuto (giudicato colpevole di avere rivolto espressioni ingiuriose all'arbitro, che ne disponeva l'allontanamento) è infondato e va, pertanto, rigettato con incameramento della tassa.

Ed invero, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, la condotta ascritta al suo allenatore (analiticamente descritta, sia nel suo aspetto lessicale sia dal punto di vista gestuale, nel referto arbitrale acquisito agli atti del procedimento, cui espressamente ed integralmente si rinvia) non soltanto possedeva idoneità lesiva del prestigio e del decoro dell'arbitro cui era diretta, ma

assumeva un'implicita natura intimidatrice, dato che la frase, volgare ed offensiva, fu pronunciata a pochi centimetri di distanza dal volto dell'ufficiale di gara.

Da questo punto di vista non si presta ad alcuna censura di sproporzione per eccesso la sanzione inflitta dal primo Giudice, che va confermata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina), e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S.D. CITTÀ DI FOLIGNO 1928 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NAPOLANO GIORDANO SEGUITO GARA GAVORRANO/CITTÀ DI FOLIGNO 1928 DEL 4.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale- Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, nel Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Girone E, Gavorrano/Città di Foligno 1928 svoltasi il 4.10.2015, comminava a carico del calciatore Napolano Giordano la sanzione della squalifica di 3 gare effettive "per avere, in reazione e a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con alcuni calci alle gambe".

Nel ricorso avverso la suddetta decisione, interposto in data 11.10.2015, la A.S.D. Città di Foligno 1928, per la quale il Napolano è tesserato, ha sottolineato che quest'ultimo ha posto in essere semplicemente un'istintiva reazione consistente nello svincolarsi dalla violenta presa al collo nei suoi confronti da parte del calciatore avversario Sciannamè della società Gavorrano e nello spintonamento a terra, ma senza sferrare calci.

Conclusivamente la società ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento e/o revoca della squalifica e, in subordine, la sua riduzione e, infine in via istruttoria, che il Napolano venga escusso personalmente sui fatti accaduti.

Il ricorso va respinto.

Il referto del direttore di gara, avverso il quale l'appellante non ha opposto documentate argomentazioni, evidenzia chiaramente che i fatti di cui trattasi si sono svolti a gioco fermo e che il Napolano, effettivamente afferrato per il collo dallo Sciannamè "rispondeva a sua volta sferrando calci e colpendo l'avversario a livello delle gambe". Risulta quindi che i calci sono stati tirati non nel contesto di un'azione o fase di gioco, ma al di fuori e prescindendo da essa e con intenzione aggressiva e lesiva la quale ultima, pur se provocata dal precedente censurabile comportamento dell'avversario, in definitiva si è risolta in una non tollerabile violenza, caratterizzata da un volontario attacco irruente.

Conseguentemente, il Giudice di prime cure ha - correttamente secondo questa Corte, tenendo conto della particolare forza probatoria attribuibile al referto arbitrale - applicato le disposizioni codicistiche in tema di sanzioni ai giocatori (nel caso in esame, l'art. 19 comma 4 lett. b) che prevede la sanzione minima di tre giornate in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori).

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Città di Foligno 1928 S.r.l. di Foligno (Perugia), e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S. LECCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 US LECCE/SS AKRAGAS DEL 20.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. - Com. Uff. n. 24 del 22.9.2015)

La società U.S. Lecce S.p.A., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione -delibera gara Campionato Nazionale Under 17 Lecce/Akragas del 20.09.2015, adottata dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico F.I.G.C. pubblicata sul Com. Uff. n. 24 del 22.9.2015, con la quale è stata inflitta alla Società proponente la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 per aver, secondo il referto arbitrale, sostituito due calciatori al minuto 33 del s.t. dopo che erano già state effettuate sostituzioni in tre momenti diversi

della gara, limite, questo, imposto dall'art 11 del Regolamento del Campionato che, appunto, stabilisce che ogni squadra può effettuare le sostituzioni di sette giocatori in tre momenti qualsiasi di gara.

La società reclamante ritiene che la delibera del Giudice Sportivo presso il Settore giovanile scolastico sia «meritevole di revoca e/o annullamento» e, per l'effetto, chiede sia ripristinato il «risultato conseguito sul campo».

Lamenta, in tal ottica, l'U.S. Lecce, l'erronea redazione del referto arbitrale, nel quale sarebbe stata erroneamente attribuita alla medesima la sostituzione del giocatore n.7 (Errico) con il calciatore n. 20 (Valente) al minuto 23° del s.t. Siffatta sostituzione, invece, sarebbe avvenuta al minuto 17° del s.t., contestualmente alla sostituzione del n.10 (Castrovilli) con il giocatore n.17 (Francioso). Non vi sarebbe, dunque, alcun "surplus" di sostituzioni e di momenti alle stesse dedicate. Tali circostanza, a dire della reclamante, trova conforto nelle dichiarazioni rese epistolarmemente da soggetti "terzi" ed allegate al ricorso.

La Corte Sportiva di Appello Nazionale, all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 14.10.2015, ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti motivi.

La stessa società reclamante ha, in ricorso, premesso di essere «ben consapevole» della fede privilegiata di cui godono i referti redatti dai direttori di gara. Orbene, ciò considerato, ritiene, questo Collegio, che gli elementi forniti dalla società reclamante non siano, nel caso di specie, idonei e sufficienti per superare la presunzione propria del referto arbitrale.

Del pari, non possono essere condivise le deduzioni svolte dalla società reclamante in ordine al profilo sanzionatorio. L'inosservanza, refertata dal direttore di gara, relativa al meccanismo regolamentare in materia di sostituzioni dei calciatori nel Campionato di cui trattasi si traduce, infatti, come correttamente accertato dal Giudice di *prime cure*, in una circostanza idonea ad influire sul regolare svolgimento della gara, *ex art. 17, comma 4, C.G.S.* Corretta, pertanto la sanzione individuata dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Lecce di Lecce, e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 27 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio